

## COMUNE DI LOANO

Provincia di Savona

### IL REVISORE DEI CONTI

#### OGGETTO: CERTIFICAZIONE EX ART. 40 BIS C. 1 DEL D.LGS. 30/03/2001 N. 165 – CONTRATTO INTEGRATIVO 2023-2025.

La sottoscritta Laura Prato, Revisore unico dei conti del Comune di Loano,

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/11/2022 con la quale veniva nominata Revisore dei Conti del Comune di Loano dal 30/11/2022 al 29/11/2025,

con riferimento all'ipotesi di Contratto Integrativo 2023-2025 sottoscritta in data 06/12/2023,

#### VISTI

- L'art. 40 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, recante:
  - al comma 3-quinquies: *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.*
  - al comma 3-sexies: *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”.*
- L'art. 40-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”.
- L'art. 9 comma 2-bis (ultimo periodo) del D.L. 78/2010, secondo il quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;*
- L'art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017, secondo il quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;*
- L'art. 8, comma 6, del CCNL 16/11/2022, Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da

quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

#### ESAMINATI:

il testo della pre-intesa, unitamente alla relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane;

#### DATO ATTO

che l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2016 all'aggregato di spesa qualificato come "trattamento accessorio" riferito al personale, anche di qualifica dirigenziale, risulta come di seguito quantificato (suddiviso per ambito di riferimento):

Fondo risorse decentrate 2016 (voci soggette a limite)	394.241,00
Fondo lavoro straordinario 2016	37.573,00
Fondo trattamento accessorio dirigenti 2016 (voci soggette a limite)	151.629,00
Trattamento accessorio Segretario Comunale 2016 (ind. posizione, galleggiamento, risultato)	53.544,93
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016</b>	<b>636.987,93</b>

#### CERTIFICA

1. di avere **effettuato, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge**, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
2. che la **decurtazione permanente operata ai sensi del D.L. 78/2010, art. 9 comma 2-bis (ultimo periodo)**, con riferimento al fondo delle risorse decentrate, ammonta ad un importo pari a **23.378,00 €**;
3. che il **limite determinato secondo la disciplina del D. Lgs. 75/2017, art. 23 c. 2**, è quantificato in **636.987,93 €** come da voci dettagliate nella tabella sopra riportata;

Cairo Montenotte, 10 dicembre 2023

L'Organo di revisione

Dott.ssa Laura Prato